

## L'ARTICOLO 111 DELLA COSTITUZIONE

### L'indipendenza del giudice è un valore e l'Assemblea costituente ne discusse a lungo

La fase più delicata della giustizia penale non è l'assoluzione, ma la fase dell'incriminazione dove il Gip raramente si discosta dalla prospettazione accusatoria operata dal Pm. La riforma Cartabia si era fatta carico di tale problema, ma in pratica nulla è cambiato

**I** toni aspri sulle votazioni per il Referendum, relativo alle divisioni delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri, richiedono una pausa di riflessione in quanto siamo di fronte a un testo legislativo che va valutato di per sé, a prescindere dalle motivazioni politiche che lo hanno determinato. La Magistratura si sente minacciata da tale riforma costituzionale rimanendo ancorata al Codice Rocco, e cioè al processo inquisitorio, che vedeva sostanzialmente Pubblico Ministero e Magistrati dalla stessa parte; si dimentica però che il problema fu a lungo dibattuto nell'Assemblea costituente e che la settima disposizione transitoria prevedeva che si sarebbe dovuta emanare una nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità alla Costituzione. E infatti nessuna norma della Costituzione prevede che i Pubblici Ministeri appartengano alla Magistratura e la Costituzione parla di Pubblici Ministeri soltanto per garantire la loro indipendenza, però secondo le norme di una legge ordinaria, qual è l'ordinamento giudiziario. Solo una sentenza della Corte costituzionale, la n.190 del 1970, contiene un accenno incidentale (un *obiter dictum*) relativo al fatto che nel sistema dell'epoca i Pubblici Ministeri appartenevano alla Magistratura. Ma a seguito della riforma del 1988 con la legge Vassalli, che ha trasformato il processo inquisitorio in un processo di parti (processo accusatorio, dove Pubblico Ministero e Avvocato sono messi sullo stesso

piano) si è avviata una evoluzione che nel 1999 ha portato ad una radicale nuova prospettiva con la riforma costituzionale approvata all'unanimità da tutto il Parlamento, per cui l'art. 111 oggi recita: «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».

Questo importante articolo della Costituzione è rimasto sino ad ora in attesa di una piena attuazione per le contrarietà della Magistratura restia a passare nella sostanza dal processo inquisitorio a quello accusatorio. La separazione delle carriere sarebbe pertanto potuta avvenire, nel rispetto della Costituzione, con una semplice riforma dell'ordinamento giudiziario, mentre invece con la legge costituzionale in questione, come è stato rilevato da molte parti, la funzione dei Pubblici Ministeri è stata elevata a livello costituzionale, gratificandoli di una garanzia costituzionale che finora non avevano.

Per continuare a leggere questo articolo clicca qui sotto:

<https://www.avvenire.it/idee-e-commenti/la-separazione-delle-carriere-non-e-un-tabu-costituzionale-anzi-104405>